



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – e.mail: cpcastellammare@mit.gov.it

ORDINANZA N. 71/2013

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia

- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente datato 12.12.1997 e successive modifiche, con il quale è stata istituita l'area marina protetta (A.M.P.) denominata "Punta Campanella;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n°99 del 2 marzo 2012, recante "Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale", pubblicato sulla G.U. n°56 del 7 marzo 2012;
- VISTO** il dispaccio datato 30.04.2012 prot. n°10.01/39801 del superiore Comando Generale delle Capitanerie di porto con il quale sono state fornite disposizioni in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 1 del Decreto interministeriale n°99 del 02 marzo 2012, riconoscendo in capo all'Autorità marittima la facoltà di disporre limiti di distanza differenti dalle 2 miglia dai perimetri dei parchi e delle aree marine protette, allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti;
- VISTA** la legge n. 1085 del 27.12.1977, con la quale si è data esecuzione al Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE";
- CONSIDERATO** che il porto di Sorrento, oltre ai collegamenti di linea a carattere locale, è storicamente interessato da un costante traffico di navi da crociera che solitamente ancorano nelle acque antistanti il predetto scalo;
- RITENUTO** opportuno definire per la fascia di mare esterna al perimetro dell'AMP di Punta Campanella, limiti di distanza differenti da quelli imposti dal predetto Decreto Interministeriale 2 marzo 2012, anche in funzione delle caratteristiche morfologiche del territorio, al fine di coniugare gli aspetti di sicurezza della navigazione ed ambientali con le esigenze di regolarità dei traffici di linea e non in ambito locale e, soprattutto, in prossimità della Bocca Piccola di Capri;
- TENUTO CONTO** dei pareri favorevoli espressi al riguardo nel corso della specifica riunione tenutasi in data 7 maggio 2012 presso questo Comando alla presenza del Direttore dell'A.M.P. "Punta Campanella" ed ai rappresentanti della Capitaneria di porto di Napoli, dell'Ufficio Locale Marittimo di Sorrento e dell'Ufficio Locale Marittimo di Massalubrense;
- CONSIDERATO** concluso il periodo di sperimentazione delle disposizioni contenute nella precedente Ordinanza n°14/2012 emanata in data 14.05.2012 da questa Capitaneria di porto;
- VISTO** il fg. prot. n°04.01.10/67980 datato 06.11.2013 con il quale la Direzione Marittima di Napoli, interessata al riguardo con fg. prot. n°02.0204/18923 del

05.08.2013, non ha ravvisato motivi ostativi all'adozione di un'ordinanza a carattere definitivo secondo la bozza all'uopo predisposta e con le limitazioni in essa contenute ;

VISTI gli artt. 81, 83, 179, 180, 181, 183, 1102. 1103, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e 59, 61 e 425 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (fascia di mare interdetta alla navigazione)

La fascia di mare esterna al perimetro dell'Area Marina Protetta di "Punta Campanella", contraddistinta dai seguenti punti di coordinate geografiche:

A.	Lat. 40°37,90' Nord	-----	Long. 014°22,70' E st
B.	Lat. 40°39,10' Nord	-----	Long. 014°21,70' E st
C.	Lat. 40°39,10' Nord	-----	Long. 014°20,20' E st
D.	Lat. 40°37,75' Nord	-----	Long. 014°18,20' E st
E.	Lat. 40°35,00' Nord	-----	Long. 014°17,50' E st
F.	Lat. 40°33,00' Nord	-----	Long. 014°18,65' E st
G.	Lat. 40°33,10' Nord	-----	Long. 014°20,90' E st
H.	Lat. 40°33,85' Nord	-----	Long. 014°22,75' E st
I.	Lat. 40°33,60' Nord	-----	Long. 014°26,45' E st
J.	Lat. 40°34,30' Nord	-----	Long. 014°27,80' E st
K.	Lat. 40°35,50' Nord	-----	Long. 014°27,80' E st
L.	Lat. 40°36,50' Nord	-----	Long. 014°29,20' E st
M.	Lat. 40°37,60' Nord	-----	Long. 014°29,20' E st

meglio individuata nello stralcio di carta nautica (I.I.M. n°127) allegato alla presente ordinanza, è interdetta alla navigazione di tutte le unità mercantili aventi stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.

Articolo 2 (ingressi occasionali nella fascia di mare interdetta)

Le unità mercantili superiori alle 500 tsl, a fronte di eventuali necessità di ingresso nella fascia di mare interdetta ai sensi dell'articolo 1, previa comunicazione via radio/telefono con la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, potranno essere autorizzate in tal senso, specificando le motivazioni alla base della richiesta e la durata della permanenza all'interno della predetta fascia.

Articolo 3 (disposizioni finali)

L'Ordinanza n°14/2012 emessa in data 14.05.2012 in premessa citata è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Salvo il caso di più gravi reati, eventuali contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art.1102 del Codice della Navigazione.

Castellammare di Stabia, li 12 novembre 2013

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Savino RICCO



